



**Ministero
dell'Economia e delle Finanze**

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Direzione del Personale
Ufficio V**

Prot. n. 59654

Roma, li **21 MAG. 2015**

- Agli UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL
SIGNOR MINISTRO SEDE
- Al DIPARTIMENTO DEL TESORO
UFFICIO DI COORDINAMENTO CON IL D.A.G. SEDE
- Al DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO
UFFICIO DI COORDINAMENTO CON IL D.A.G. SEDE
- Alle RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO
LORO SEDI
- Al DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Via dei Normanni, 5 00185 ROMA
- Alle UNITA' ORGANIZZATIVE ALLE DIRETTE
DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE DELLE
FINANZE - UFFICIO IX
Via dei Normanni, 5 00185 ROMA
- Ai DIRETTORI DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE E DEL CONSIGLIO DI
PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
LORO SEDI
- All' UFFICIO DI COORDINAMENTO E DI SEGRETERIA
DEL CAPO DIPARTIMENTO SEDE
- Alla DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI
IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E
DEGLI AFFARI GENERALI SEDE
- Alla DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E
DELL'INNOVAZIONE
Piazza Dalmazia, n. 1 00198 ROMA
- Alla DIREZIONE DEI SERVIZI DEL TESORO
Via Casilina, n. 3 00182 ROMA
- Alla DIREZIONE DELLA COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
Via di Villa Ada, n. 53/55 00199 ROMA
- Alla ex SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
via Maresciallo Caviglia, n. 24 00135 ROMA
- A TUTTI GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DEL
PERSONALE SEDE

OGGETTO: Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici – D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 – art. 4, comma 16 bis. Sentenza TAR Lazio n. 05714/2015 del 25 febbraio 2015 - Chiarimenti.

Con sentenza n. 05714/2015 del 25 febbraio 2015, depositata il 17 aprile 2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in accoglimento del ricorso proposto dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza – CGIL, finalizzato alla tutela degli interessi di tutti i lavoratori della scuola statale, dell'università, degli enti pubblici di ricerca, nonché delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, in relazione ad un valore costituzionalmente protetto, qual'è il diritto alla salute, ha annullato la circolare n. 2 adottata dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2014.

Il predetto Dipartimento, con tale circolare, ha impartito alle pubbliche amministrazioni direttive sulla corretta interpretazione dell'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4, comma 16-bis, introdotto dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in sede di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101.

In particolare, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato, tra l'altro, che per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CC.CC.NN.L., o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).

In punto di diritto, il Tribunale adito ha stabilito che l'interpretazione della norma, data dalla Funzione Pubblica con la circolare impugnata, è errata, poiché le tipologie di permesso in essa richiamate, erano state individuate dalla contrattazione collettiva nella vigenza della normativa precedente, quando ancora era possibile usufruire dell'istituto della malattia per sottoporsi a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche non invalidanti, richiamate dall'art. 55-septies, all'epoca operante.

L'Organo giudicante ha inoltre precisato che alla parola "*permessd*" usata dal legislatore nel nuovo testo legislativo, non va data una mera interpretazione linguistica, finalizzata a evitare una ripetizione dello stesso concetto, ma che l'introduzione del nuovo termine manifesta una vera e propria intenzione di far riferimento a modalità di regolazione della mancata prestazione lavorativa legate agli istituti contrattualmente

previsti per giustificare un'assenza diversa dalla malattia, intesa come stato patologico in atto.

Ne discende che la volontà del legislatore non può che essere ricondotta all'istituto giuridico rappresentato dai permessi e non all'istituto dell'assenza per malattia, il cui presupposto, conferma il TAR, è l'esistenza di una patologia in atto, che comporti una inabilità temporanea al lavoro.

Nello stesso tempo, lo stesso Tribunale Amministrativo riconosce che la novella legislativa non può avere un carattere immediatamente precettivo, ma che deve comportare, per la sua applicazione, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento.

Infatti, la materia oggetto della novella trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare, e non in atti generali che impongano modifiche unilaterali, in riferimento a CC.CC.NN.L. già sottoscritti.

Alla luce di quanto esposto, in via transitoria, in attesa che il Dipartimento della Funzione Pubblica faccia conoscere quali iniziative intenda intraprendere al riguardo e che la materia in esame sia disciplinata in sede contrattuale, con carattere di omogeneità per tutti i comparti e le aree di contrattazione, si porta a conoscenza che il personale dipendente potrà ricorrere all'istituto della malattia per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, anche in mancanza di una condizione di incapacità lavorativa certificata dal medico.

Nel merito, occorre però precisare che, al fine di poter fruire della malattia, rimangono in vigore tutte le precedenti direttive emanate da questo Dipartimento con le circolari del 20 novembre 2001, prot. n. 103336, del 4 maggio 2009, prot. n. 27553, del 3 giugno 2010, prot. n. 46594, del 12 agosto 2011, prot. n. 118884 e del 6 dicembre 2011, prot. n. 168428, in ordine al rilascio delle relative attestazioni, ai tempi e ai luoghi degli accertamenti sanitari che si effettuano.

Per le considerazioni che precedono, deve intendersi revocato il contenuto della circolare prot. n. 39385 dell'8 aprile 2014, nelle parti in contrasto con quanto detto.

Si invitano gli Uffici in indirizzo a voler dare la massima diffusione alla presente lettera circolare, che viene pubblicata sulle Intranet dipartimentali.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Luigi FERRARA

